

Visto che, pertanto e nello specifico, sia i consorziati che le società che hanno dato vincolante manifestazione di interesse di adesione al consorzio, ciascuna per la propria parte e nei termini delle quote individuali per sistema di cattura assegnate annualmente con i decreti direttoriali di cui sopra, soddisfano il requisito previsto all'art. 14, comma 1b, del regolamento (UE) n. 1379/2013;

Decreta:

Articolo unico

È riconosciuta, ai fini del regolamento (UE) n. 1379/2013, art. 14 e del regolamento (UE) n. 1419/2013, nonché a tutti gli effetti eventuali e conseguenti a norma di legge, l'organizzazione di produttori del settore della pesca Tonno Rosso d'Italia, con sede a Salerno (SA) - corso Vittorio Emanuele n. 58 - 80122, C.F./P.IVA 06134480653, per la cattura, nel rispetto delle quote nazionali assegnate annualmente per sistema di cattura, della specie: tonno rosso (*Thunnus thynnus*).

Il presente decreto è divulgato attraverso il sito internet del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 gennaio 2025

Il direttore generale: ABATE

25A00780

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

DECRETO 30 gennaio 2025.

Disciplina dell'allocazione anticipata della capacità di stoccaggio di modulazione di gas naturale per l'anno contrattuale di stoccaggio 2025/2026.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

Visto il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, recante attuazione della direttiva 98/30/CE in materia di norme comuni per il mercato interno del gas naturale, come modificato dal decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, e in particolare gli articoli 11, 12, 13 e 18 recanti disposizioni relative alle attività di stoccaggio di gas naturale e di fornitura ai clienti della modulazione dei consumi;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 9 maggio 2001, relativo alla determinazione dei criteri che rendono tecnicamente ed economicamente realizzabili i servizi di stoccaggio minerario, strategico e di modulazione richiesti dall'utente ai titolari di concessioni di stoccaggio, delle modalità per comunicazione da parte dei titolari di concessioni di

coltivazione delle relative esigenze di stoccaggio minerario, dei limiti e delle norme tecniche per il riconoscimento delle capacità di stoccaggio strategico e di modulazione, nonché adozione di direttive transitorie per assicurare il ciclo di riempimento degli stoccaggi nazionali, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 128 del 5 giugno 2001;

Visto il decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, di seguito «decreto legislativo n. 93 del 2011» recante attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE, relative a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, del gas naturale e ad una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica e che abrogano le direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 148 del 28 giugno 2011;

Visto, in particolare, l'art. 27 del decreto legislativo n. 93 del 2011, recante disposizioni in materia di stoccaggio strategico e di modulazione;

Visto l'art. 14 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con legge 24 marzo 2012, n. 27, come modificato dall'art. 38, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 134;

Visto l'art. 38, comma 3, del decreto-legge n. 83 del 2012, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 134;

Visto il regolamento (UE) n. 2017/1938 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas;

Vista la comunicazione della Commissione europea sulla Strategia dell'Unione europea riguardante il GNL e lo stoccaggio di gas naturale del 16 febbraio 2016;

Considerato che sussiste l'obbligo di gestire in modo coordinato e integrato il complesso delle capacità di stoccaggio di *working gas* di cui le imprese di stoccaggio dispongono, al fine di garantire l'ottimizzazione delle capacità stesse;

Ritenuto opportuno suddividere l'offerta dello spazio di stoccaggio offerto in maniera anticipata in un prodotto di tipo uniforme e in altri prodotti che amplino l'offerta di flessibilità, anche in considerazione della attuale situazione di rischi per la sicurezza degli approvvigionamenti di gas naturale;

Ritenuto necessario, al fine di estendere a più servizi di stoccaggio le metodologie di allocazione della capacità secondo logiche di mercato, confermare le procedure concorrenziali contenute nel decreto ministeriale del 6 febbraio 2015 in tema di stoccaggio di modulazione, anche per i servizi di capacità pluriennale nonché i servizi che amplino l'offerta di flessibilità;

Visto il decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, recante «Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali», il quale prevede all'art. 21, tra l'altro, di ottimizzare il ciclo di iniezione al fine di portare il riempimento degli stoccaggi ad almeno il 90% delle capacità di stoccaggio nazionale disponibili, anche mediante particolari condizioni di esercizio degli stoccaggi, nonché



mediante le relative modalità di allocazione dello spazio di stoccaggio di modulazione e i relativi obblighi di iniezione;

Considerato il regolamento di esecuzione (UE) 2023/2633 della Commissione del 20 novembre 2023 che definisce la traiettoria di riempimento con obiettivi intermedi per il 2024 per ciascuno Stato membro dotato di impianti di stoccaggio sotterraneo di gas ubicati sul suo territorio e direttamente interconnessi alla sua area di mercato che prevede per l'Italia obiettivi intermedi del 45%, 54%, e 72% rispettivamente per il 1° maggio, 1° luglio, 1° settembre, funzionali al conseguimento dell'obiettivo di riempimento del 90% al 1° novembre 2025;

Considerato il regolamento (UE) 2023/427 del Consiglio del 25 febbraio 2023 che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014 concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina che in particolare prevede, all'art. 1, comma 12 la modifica dell'art. 5-septiesdecies del regolamento (UE) n. 833/2014 come segue «1. È vietato mettere capacità di stoccaggio quale definita all'art. 2, paragrafo 1, punto 28), del regolamento (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio in un impianto di stoccaggio quale definito all'art. 2, punto 9), della direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, ad esclusione della parte di impianto di gas naturale liquefatto utilizzata per lo stoccaggio, a disposizione di: a) un cittadino russo, una persona fisica residente in Russia o una persona giuridica, un'entità o un organismo stabiliti in Russia; b) una persona giuridica, un'entità o un organismo i cui diritti di proprietà sono direttamente o indirettamente detenuti per oltre il 50% da una persona giuridica, un'entità o un organismo di cui alla lettera a) del presente paragrafo; o c) una persona fisica o giuridica, un'entità o un organismo che agisce per conto o sotto la direzione di una persona giuridica, un'entità o un organismo di cui alla lettera a) o b) del presente paragrafo.»;

Visto l'andamento dei principali mercati di scambio del gas naturale, in particolare l'andamento dei prezzi a termine, durante la prima parte dell'Anno termico corrente, che sembra configurare una situazione in cui il differenziale di prezzo tra estate 2025 e inverno 2026 non incentivi il riempimento dello stoccaggio durante i mesi estivi;

Ritenuto opportuno anticipare l'allocazione di parte della capacità di stoccaggio ai fini di facilitare il riempimento degli stoccaggi nella successiva campagna di iniezione prevista dal 1° aprile 2025 al 31 ottobre 2025;

Decreta:

Art. 1.

Allocazione anticipata della capacità di stoccaggio di modulazione

1. Ai sensi dell'art. 12, comma 7, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, come sostituito dall'art. 27, comma 2, del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (di

seguito Autorità) determina, nei limiti imposti dalla regolamentazione europea vigente, le modalità atte a garantire a tutti gli utenti l'accesso a parità di condizioni al servizio di stoccaggio, la massima imparzialità e la neutralità del servizio stesso in condizioni di normale esercizio e gli obblighi dei soggetti che svolgono le attività di stoccaggio, per i servizi di cui al presente decreto.

2. Per l'anno contrattuale di stoccaggio 1° aprile 2025 - 31 marzo 2026 viene offerta, in modalità anticipata rispetto alla restante capacità di stoccaggio, entro il 31 marzo 2025, una capacità di stoccaggio fino a 5.000 milioni di standard metri cubi, dalle imprese di stoccaggio STOGIT e Edison Stoccaggio, tra queste ripartita secondo criteri individuati dall'Autorità, mediante procedure di asta competitiva, ai sensi dell'art. 14, comma 3, secondo periodo, del decreto-legge n. 1 del 2012, aperte a tutti i richiedenti, anche per servizi diversi dalla modulazione di cui all'art. 18 del decreto legislativo n. 164 del 2000, come prodotti di tipo uniforme e/o che amplino l'offerta di flessibilità.

3. La capacità di stoccaggio di cui al comma 2 è assegnata dalle imprese di stoccaggio secondo aste consecutive, ciascuna delle quali articolata in un'offerta di lotti di capacità secondo i seguenti prodotti:

a. un primo che preveda la disponibilità di capacità di iniezione su base stagionale dal primo mese oggetto di conferimento sino al termine della fase di iniezione - prodotto con iniezione stagionale;

b. un secondo che preveda la disponibilità di capacità di iniezione su base mensile per il solo mese oggetto di conferimento - prodotto con iniezione mensile.

4. Per l'anno contrattuale di stoccaggio 1° aprile 2025 - 31 marzo 2026 il calendario delle aste anticipate è definito dalle imprese di stoccaggio su indicazione dell'Autorità.

5. Le imprese di stoccaggio comunicano al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica - DG MIE i risultati delle aste al fine di monitorare l'obiettivo di riempimento di cui all'art. 21 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17.

6. Per ciascuna asta sono stabiliti, secondo modalità determinate dall'Autorità, prezzi di riserva distinti per servizio, che tengano conto del valore dei prodotti, dell'evoluzione del mercato e della necessità di giungere a un livello di stoccaggio più alto possibile, in linea con le previsioni di cui all'art. 21 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, nonché della possibilità di assegnare i volumi eventualmente non assegnati con le procedure disciplinate dal presente articolo attraverso ulteriori procedure disciplinate ai sensi di un successivo decreto.

Art. 2.

Allocazione anticipata della capacità dei servizi di stoccaggio pluriennali

1. Per l'anno contrattuale di stoccaggio 2025 - 2026, una quota delle capacità di cui all'art. 1, comma 2, corrispondente a circa 500 milioni di metri cubi standard, è offerta da STOGIT per servizi pluriennali di stoccaggio di tipo uniforme.



2. Il servizio pluriennale di stoccaggio prevede prodotti con durata di due anni, prodotti di durata di tre anni, prodotti di durata di quattro anni e prodotti di durata di cinque anni.

3. Il servizio di stoccaggio pluriennale è assegnato da STOGIT in una asta precedente a quelle per l'allocazione della capacità di cui all'art. 1, comma 2.

4. Per l'asta di cui al comma 3 sono stabiliti, secondo modalità determinate dall'Autorità, prezzi di riserva che tengano conto del valore del prodotto, dell'evoluzione del mercato e della necessità di giungere a un livello di stoccaggio più alto possibile, in linea con le previsioni di cui all'art. 21 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17.

5. Le eventuali capacità di stoccaggio di gas naturale disponibili non allocate ai sensi del presente articolo sono assegnate secondo le modalità previste per i servizi di stoccaggio di cui all'art. 1, comma 2.

Art. 3.

Modalità d'asta

1. Le modalità di effettuazione delle aste di cui agli articoli 1 e 2 sono stabilite dall'Autorità, sentito il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica - DG MIE per gli aspetti relativi alla sicurezza delle forniture, assicurando la massima partecipazione, trasparenza, concorrenza e non discriminazione.

2. I soggetti che partecipano alle aste di cui al comma 1 presentano alle imprese di stoccaggio una dichiarazione, redatta ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e a firma del legale rappresentante, attestante l'assenza di condizioni ostative per la allocazione di capacità di stoccaggio stabilite nel regolamento (UE) 2023/427 del Consiglio del 25 febbraio 2023 che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014 concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina.

Art. 4.

Disposizioni finali

1. Il presente decreto è comunicato alle imprese del sistema del gas naturale che esercitano l'attività di stoccaggio, di rigassificazione e di trasporto di gas naturale per la sua immediata attuazione e all'Autorità ai fini dell'adozione dei provvedimenti di competenza.

2. Le imprese di stoccaggio adottano le necessarie misure per adeguare i codici di stoccaggio alle disposizioni del presente decreto e le trasmettono all'Autorità.

3. Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale degli idrocarburi e delle georisorse, nel sito internet del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 gennaio 2025

Il Ministro: PICHETTO FRATIN

25A00848

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 17 dicembre 2024.

Assegnazione delle risorse di cui all'articolo 22-bis del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191 - c.d. «bonus psicologi».

IL MINISTRO DELLA SALUTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 1-*quater*, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15 ove si prevede che «tenuto conto dell'aumento delle condizioni di depressione, ansia, stress e fragilità psicologica, a causa dell'emergenza pandemica e della conseguente crisi socio-economica, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano erogano, nei limiti delle risorse di cui al comma 4, un contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia fruibili presso specialisti privati regolarmente iscritti nell'elenco degli psicoterapeuti nell'ambito dell'albo degli psicologi. Il contributo è stabilito nell'importo massimo di 600 euro per persona ed è parametrato alle diverse fasce dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) al fine di sostenere le persone con ISEE più basso. Il contributo non spetta alle persone con ISEE superiore a 50.000 euro. Le modalità di presentazione della domanda per accedere al contributo, l'entità dello stesso e i requisiti, anche reddituali, per la sua assegnazione sono stabiliti, nel limite complessivo di 10 milioni di euro per l'anno 2022, con decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. Le risorse determinate al comma 4 per le finalità di cui al presente comma sono ripartite tra le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano come indicato nella tabella C allegata al presente decreto»;

Vista la summenzionata tabella C, in cui le risorse sono ripartite tra le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sulla base delle quote di accesso al fabbisogno sanitario indistinto riferite all'anno 2021;

Visto il successivo comma 4, che stabilisce, tra l'altro, che agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede a valere sul livello di finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per l'anno 2022, che è incrementato di tale importo mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'art. 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

